



# COMUNE DI VILLAFALLETTO

PROVINCIA DI CUNEO

## IL SINDACO

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 98 DEL 16/11/2011 ED ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

RENDE NOTO CHE E' INDETTO UN

## BANDO DI CONCORSO GENERALE

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 46/1995 E S.M.I. E AI SENSI, PER QUANTO APPLICABILE, DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010, COME SPECIFICATO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2010

### PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA DISPONIBILI NEL COMUNE DI VILLAFALLETTO.

Possono partecipare al presente bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 s.m.i, i cittadini che risiedono o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei seguenti Comuni:

Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco – appartenenti all'Ambito Territoriale n. 39 della Regione Piemonte.

### REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'articolo 2 della L.R. n. 46/95 s.m.i i requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni sopra elencati, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della

categoria A/2, classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili.

Qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso, da computarsi ai sensi dell' articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 13/bis della Legge 15 febbraio 1980, n. 25 e successive modificazioni nonché dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 30 luglio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991.

Il reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato in base alla seguente Tabella A di equivalenza, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'articolo 21 della Legge 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità.

Per le famiglie di nuova formazione, come definite dall'articolo 10 comma 1 - lettera i) n. 2 della L.R. 46/95 s.m.i., il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

#### A — Tabella di equivalenza

|                                    |   |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| numero di componenti convenzionali | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | >4,5 |
| coefficiente                       | 1 | 1,11 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | 1,6  |

#### B — Limite di accesso

| Componenti conviventi Famiglia | Reddito convenzionale o reddito da lavoro autonomo | Reddito lavoro dipendente o pensione |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fino a 2                       | € 12.387,93  | € 20.646,55                          |
| 2,5                            | € 13.750,60  | € 22.917,67                          |
| 3                              | € 15.113,27  | € 25.188,79                          |
| 3,5                            | € 16.352,07  | € 27.253,45                          |
| 4                              | € 17.590,86  | € 29.318,10                          |
| 4,5                            | € 18.705,77  | € 31.176,29                          |
| Oltre 4,5                      | € 19.820,69  | € 33.034,48                          |

Il reddito annuo complessivo è quello del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi relativo all'anno 2010, al lordo delle imposte e al netto dei

contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione e viene così determinato:

- reddito complessivo del nucleo familiare diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico;
- qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60%. ( come da tabella redditi da lavoro dipendente o pensione).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, di qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
- h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

In relazione a quanto previsto nei precedenti punti, in base alla Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3, come specificato dall'art. 4, per nucleo richiedente si intende:

1. *il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro;*
2. *il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:*
  - a) *coniuge del richiedente;*
  - b) *figli minori del richiedente;*
  - c) *altro genitore di figli del richiedente;*
  - d) *genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.*

**Il Comune di Villafalletto in sede di assegnazione, si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 46/1995 e s.m.i. ed in particolare, per gli alloggi siti in Via Fossano n. 49, di riservare il 100% degli alloggi disponibili ai cittadini residenti, in quanto trattasi di alloggi oggetto di interventi di recupero.**

Il Comune ha facoltà di assegnare un'aliquota massima del 30%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: (*art 2 comma 3*)

- 1) ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Villafalletto da almeno 3 anni alla data di emissione del bando**

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica emesso dal comune anche in assenza del requisito di cui alla lettera c), purché si tratti di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale del bando, e del requisito di cui alla lettera e).

I predetti richiedenti vengono posti, a cura della Commissione Assegnazione Alloggi, in un'apposita graduatoria dalla quale il Comune attinge per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

I requisiti di cui sopra devono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e per il requisito di cui alla lettera g), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.

L'Ente Gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale 28/03/1995, n. 46 s.m.i.

Qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata la mancanza in capo all'assegnatario ed ai componenti il nucleo familiare di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delle condizioni che avevano influito sulla collocazione e posizione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra indicati può essere comprovato mediante esibizione dei relativi certificati oppure la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

#### **MODALITA' DI COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente su moduli appositamente predisposti in distribuzione presso il Comune di Villafalletto e presso i Comuni compresi nell'ambito territoriale in precedenza indicato, il bando ed il modulo di domanda sono inoltre scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo [www.comune.villafalletto.cn.it](http://www.comune.villafalletto.cn.it)

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente è invitato a rispondere con la massima esattezza. Detto questionario è formulato con riferimento ai vari casi prospettati dall'art. 10 della L.R. 46/95 e s.m.i. e riguarda le condizioni e i requisiti il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata disposizione legislativa.

In calce alla domanda il concorrente deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il concorrente stesso e per i componenti il suo nucleo familiare.

Il Comune e la Commissione Assegnazione Alloggi possono eventualmente effettuare i controlli necessari a comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Le dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice Penale (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) prevedono in ogni caso la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

## PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande, (in bollo da € 14,62) debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate presso il **Comune di Villafalletto - P.zza Mazzini n. 19, a partire dal 01/12/2011 al seguente Ufficio:**

**Ufficio Socio Assistenziale - orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30:**

- mediante consegna a mano da parte del richiedente, munito di documento di riconoscimento;
- a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata al Sindaco del Comune di Villafalletto — P.zza Mazzini n. 19 — 12020 Villafalletto, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per la presentazione farà fede la data del timbro postale);

**Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12:00 del 15/02/2012.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

Sono escluse dal bando le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine.

Gli uffici Comunali, in conformità all'articolo 8 della L.R. 46/95 s.m.i., provvedono all'istruttoria delle domande in collegamento con la Commissione, art. 9 L.R. 46/95 e s.m.i..

La graduatoria definitiva, relativa all'ultimo bando di concorso generale, mantiene la sua validità fino al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva del presente bando. Pertanto gli assegnatari, collocati utilmente nell'ultima graduatoria definitiva vigente per concorrere all'assegnazione degli alloggi previsti dal presente concorso, dovranno presentare regolare domanda, secondo le modalità ed i termini in esso prescritti.

## DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

### **A Alloggio improprio**

Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del presente bando, in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'Assistenza Pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: **punti 4.**

Per i locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione.

Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature.

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organismi preposti all'assistenza pubblica.

Occorre produrre:

- Attestato, rilasciato dall'organo competente, indicante le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente

**B Ospiti di strutture, famiglie o locali concessi a titolo temporaneo**  
Richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo: **punti 4**.  
Occorre produrre:  
➤ Attestato, rilasciato dall'organo competente, indicante le condizioni sopra richieste

**C Anzianità di versamenti Gescal (dal 01/04/1963 al 31/12/1995)**  
Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione Gescal (fino al 31/12/95), risultante dalla somma delle singole contribuzioni:  
fino a cinque anni di contribuzione: **punti 1**;  
oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: **punti 2**;  
oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: **punti 3**;  
oltre venti anni di contribuzione: **punti 4**.  
Occorre produrre:  
➤ Dichiarazione sostitutiva di certificazione

**D Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio**  
Richiedenti che abitano alla data del presente bando con il nucleo familiare:  
1) in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia considerato scadente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g): **punti 1**;  
2) in alloggio privo di servizio igienico completo, composto di WC, lavabo, doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: **punti 2**;  
3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: **punti 3**.  
Occorre produrre:  
- Attestato, rilasciato dal Comune, indicante le condizioni sopra specificate.

**E Alloggio sovraffollato**  
Richiedenti che abitano alla data del presente bando con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lett. "d" sia:  
1) uguale a 2: **punti 1**;  
2) superiore a 2: **punti 2**;  
3) superiore a 3: **punti 3**.  
Occorre produrre:  
➤ Attestato, rilasciato dal Comune, indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani

|          |  |
|----------|--|
| <b>F</b> | <p><b>Coabitazione</b></p> <p>Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del presente bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.</p> <p>La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'Assistenza Pubblica.</p> <p>1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: <b>punti 1</b>;<br/> 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: <b>punti 2</b>.</p> <p>Occorre produrre:</p> <p>➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> |
|----------|--|

|          |   |
|----------|---|
| <b>G</b> | <p><b>Reddito familiare</b></p> <p>Richiedenti il cui reddito, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al:</p> <p>1) 70% del limite di assegnazione: <b>punti 1</b>;<br/> 2) 50% del limite di assegnazione: <b>punti 2</b>;<br/> 3) 30% del limite di assegnazione: <b>punti 3</b>.</p> <p>Occorre produrre:</p> <p>➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> |
|----------|---|

|          |   |
|----------|---|
| <b>H</b> | <p><b>Sfratto e rilascio</b></p> <p>Richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:</p> <p>1) in quanto fruitori di alloggio di servizio: per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: <b>punti 2</b>.</p> <p>Occorre produrre:</p> <p>➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> <p>2) a seguito di ordinanza di sgombero, o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: <b>punti 4</b>.</p> <p>Occorre produrre:</p> <p>➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> <p>3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:</p> <p>3.1) se la sentenza è motivata da morosità: <b>punti 1</b>;<br/> 3.2) in tutti gli altri casi: <b>punti 2</b>.</p> <p>Occorre produrre:</p> <p>➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> <p>4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:</p> <p>4.1) se la sentenza è motivata da morosità: <b>punti 2</b>;<br/> 4.2) in tutti gli altri casi: <b>punti 4</b>.</p> <p>Occorre produrre:</p> <p>➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> |
|----------|---|

|   |   |
|---|---|
| I | <p><b>Categorie speciali</b><br/> Richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:</p> <p><b>1) Anziani:</b> quando hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, non svolgono attività lavorativa, vivono soli o in coppia - quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche se con uno o più minori a carico: <b>punti 3.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> <p><b>2) Famiglie di nuova formazione:</b><br/> 2.1) richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: <b>punti 2.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> <p>2.2) richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: <b>punti 3.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> <p><b>3) Disabili:</b><br/> 3.1) con percentuale di invalidità compresa fra l'80% ed il 100%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella I e nella II categoria di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'ASL da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative: <b>punti 3;</b><br/> 3.1.1) Più disabili nello stesso nucleo familiare: <b>1 punto in più;</b><br/> 3.1.2) Presenza di barriere architettoniche in relazione allo specifico genere di disabilità: <b>2 punti in più;</b><br/> 3.1.3) Qualora il disabile o uno dei disabili sia di età superiore ai 65 anni: <b>1 punto in più;</b><br/> 3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67% ed il 79%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834: <b>punti 2;</b><br/> 3.2.1) Qualora il disabile o uno dei disabili sia di età superiore ai 65 anni: <b>1 punto in più.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Certificazione con la descrizione del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia:</u><br/> a) per gli invalidi civili: dall'A.S.L. competente<br/> b) per gli invalidi del lavoro, dall' I.N.A.I.L.<br/> c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni Mediche Territoriali Ospedaliere</p> <p><b>4) Emigrati:</b><br/> Cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: <b>punti 2.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> |
|---|---|

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>5) <b>Profughi:</b><br/> Profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa: <b>punti 2.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</u></p>  |
| <b>L</b> | <p><b>Nucleo familiare</b><br/> Nuclei familiari composti da 5 o più persone: <b>punti 1.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p>   |
| <b>M</b> | <p><b>Richiedenti già collocati in precedenti graduatorie</b><br/> Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: <b>punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p>  |
| <b>N</b> | <p><b>Titolari di pensione o assegno sociale</b><br/> Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: <b>punti 1.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p>   |
| <b>O</b> | <p><b>Coniuge o figli superstiti di caduti sul lavoro</b><br/> Coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine , alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro: <b>punti 2.</b><br/> Occorre produrre:<br/> ➤ <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p> |

Gli appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente punto I), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tale categorie di cittadini, per la determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.

Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 13 della L.R. n. 46/95 e successive modificazioni ad eccezione di quelle di cui al punto I) n. 5.

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa categoria o voce, nonché i punteggi previsti ai punti a), b) e d).

Nel caso di punteggi fra loro non cumulabili, si tiene conto del punteggio maggiore.

L'elenco dei documenti sopra indicati è riportato anche sui moduli di domanda appositamente predisposti.

I documenti, tutti in carta libera, da produrre a comprova delle dichiarazioni riportate sulle domande di assegnazione, dovranno essere presentati unitamente alle domande stesse.

## **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – RICORSO – SCELTA E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI – CANONE DI LOCAZIONE**

Le domande, con la documentazione acquisita, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando, alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi istituita presso l'A.T.C. della Provincia di Cuneo, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 46/95 e successive modificazioni.

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 9 della legge suddetta ed istituita presso l'A.T.C. di Cuneo procede alla formazione della graduatoria provvisoria entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale indicato nel presente bando e dell'A.T.C. di Cuneo.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che provvede in merito sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare entro il termine all'uopo fissato.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o pubblico ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria, costituisce provvedimento definitivo e mantiene la sua validità fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e secondo la tipologia degli stessi rispetto al numero dei componenti i nuclei familiari.

Nel caso in cui si verificano pubbliche calamità il concorso può essere sospeso ed in tal caso verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Il Comune dà notizia agli aventi diritto all'assegnazione mediante lettera raccomandata.

Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o alla scelta dell'alloggio, il Sindaco pronuncia la decadenza dell'assegnazione ai sensi dell'art. 29 L.R. 46/95 s.m.i.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del nucleo familiare o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità.

In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Prima della consegna degli alloggi, gli assegnatari devono presentarsi nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.

In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29 L.R. n. 46/95 s.m.i.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti all'art. 3 comma 1, lettera d) della L.R. 46/95 s.m.i, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il Comune in assenza di nuclei familiari collocati in graduatoria con numero di componenti adeguato o in presenza di situazioni di emergenza abitativa, può disporre l'assegnazione di alloggi con un numero di vani abitabili superiore di un massimo di due unità il numero dei componenti il nucleo familiare.

La Giunta regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune e dell'ATC di Cuneo, in cui si attesti l'impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione delle norme di legge.

Il canone di locazione è stabilito nel rispetto degli articoli 17 e seguenti della L.R. n. 46/95 s.m.i ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi e deve essere corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ente gestore.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi.

Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone determinato dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore.

Le spese di registrazione della convenzione di locazione sono ripartite in parti eguali tra l'assegnatario e l'ente gestore.

## RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente bando di concorso, si fa riferimento alle seguenti normative:

- D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
- Legge 22 luglio 1975, n. 382
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.
- Legge 15 febbraio 1980, n. 25 e s.m.i.
- Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 s.m.i.
- Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51
- Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22
- Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3
- Legge Regionale 01 giugno 2010, n. 14

Villafalletto, 21/11/2011

IL SINDACO  
PIANA ILIO

